

DNSH

Do No Significant Harm



PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE
TENDOSTRUTTURE DONATE DAL QATAR E INSTALLATE PRESSO L'OSPEDALE
S. CARLO DI POTENZA

II RUP ING. GUIDO LOPERTE

PREMESSE

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano le specifiche misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie di appalti della Pubblica Amministrazione.

Stante le disposizioni della circolare RGS n. 33 del 13.10.2022, il principio DNSH, "declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo)".

Una delle principali novità dell'aggiornamento 2024 della Guida DNSH riguarda l'individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei requisiti DNSH.

E' evidente la relazione tra CAM e DNSH nelle schede tecniche della Guida DNSH in quanto, l'uso dei CAM è espressamente richiamato dal contenuto delle medesime schede.

Per tutte le altre schede tecniche, nella Guida DNSH è precisato se si tratti di un requisito specifico DNSH (quindi aggiuntivo sia rispetto ai CAM sia rispetto alla normativa ambientale vigente), e con che modalità il CAM di riferimento può rendere più efficiente l'applicazione dello stesso oltre a supportarlo nella comprova degli adempimenti utili al rispetto del requisito DNSH.

Con riferimento a

D.G.R. n. 731 del 6 dicembre 2024 rubricata "DGR n. 273/2021. Assegnazione finanziamenti per l'annualità 2025 ai sensi della L. 145/2018, commi dal 134 al 138" di assegnazione delle quote di risorse per l'annualità 2025 a specifici interventi, tra i quali figurano nella disponibilità residua i «lavori di adeguamento strutturale e funzionale tendostrutture Qatar»;

Tenuto conto

1. delle finalità e/o caratteristiche specifiche dell'intervento:

L'azione progettuale si inserisce nel quadro delle misure di organizzazione del sistema regionale di protezione civile mediante la creazione di un polo logistico di deposito e gestione delle attrezzature necessarie alla gestione di eventuali emergenze.

Gli interventi previsti hanno l'obiettivo finale del conseguimento per i manufatti oggetto d'intervento, delle caratteristiche di *Edificio Rilevante ai fini della Protezione Civile* ai sensi del p.to 2.4.2 delle NTC2018, che vengono inquadrati normativamente come edifici aventi Classe d'uso IV.

L'intervento di adeguamento in elevazione prevede l'inserimento di elementi di rinforzo sulle strutture primarie in elevazione esistenti, l'intervento di adeguamento in fondazione tiene conto della necessità di operare con modalità non invasive e senza richiedere scavi e demolizioni rilevanti in sito. Infatti, si prevede, in corrispondenza di ciascun montante, la realizzazione di plinti di ridotte dimensioni in c.a. di altezza pari a 50 cm, fondati su 3 micropali per quelli d'angolo e su n 2 micropali sugli altri.

2. che l'intervento e le attività sono previste nell'ambito dei finanziamenti l'annualità 2025 ai sensi della L. 145/2018, commi dal 134 al 138:

adeguamento strutturale e funzionale, per finalità di protezione civile delle tendostrutture donate dal Qatar e installate presso l'ospedale S. Carlo di Potenza

3. che le attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento sono associabili al/i seguente/i Settore/i di intervento di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021,

061

- Ai fini della verifica del principio DNSH, si dichiara che:

✗ CASO A (*Barrare se pertinente*)

Gli effetti generati, dal progetto/intervento, sui sei obiettivi ambientali hanno un rischio ambientale trascurabile e pertanto ricadono nelle seguenti tipologie:

- Hanno un impatto nullo o trascurabile**
- Contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali**

Impatto prevedibile, nullo o trascurabile del progetto sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e indiretti. Gli interventi previsti contribuiscono in modo sostanziale all'adattamento delle zone più a rischio e dei centri urbani ai cambiamenti climatici.

Lo spegnimento degli incendi ha effetto positivo sul clima attuale e futuro in quanto è un intervento a salvaguardia delle aree boschive e dei relativi ecosistemi ed è, inoltre, a protezione di infrastrutture e centri abitati.

Gli interventi in programma sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento settoriali, regionali e nazionali (pianificazioni e programmazioni AIB).

Gli interventi previsti non portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, rimanendo a carico della ditta appaltatrice la gestione sostenibile dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Pertanto, le attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento coerentemente a quanto valutato in fase di VAS in relazione alla Azione/i non arrecano danno significativo ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020:

- non producono significative emissioni di gas serra (GHG);
- non determinano un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- non risultano dannose per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- non portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- non determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- non sono dannose per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

□ CASO B (*Barrare se pertinente*)

Gli effetti generati, dal progetto/intervento, richiedono una valutazione DNSH in quanto si prevedono impatti sui seguenti obiettivi ambientali (evidenziare con una X)

Obiettivi Ambientali	SI	NO	Indicare la motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici Ci si attende che l'intervento comporti significative emissioni di gas a effetto serra?			
Adattamento ai cambiamenti climatici Ci si attende che l'intervento conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			

Ci si attende che l'intervento nuoccia: • al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; • o al buono stato ecologico delle acque marine?			
Transizione verso un'Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti Ci si attende che l'intervento: • comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o • Comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; • O causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento Ci si attende che l'intervento comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi Ci si attende che l'intervento: • nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle • specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?			

Sulla base della “Mappatura di correlazione fra investimenti riportati nella Guida operativa per il rispetto del DNSH, “Circolare MISE - RGS n. 22 del 14 maggio 2022” e/o i contenuti nel Rapporto Ambientale Programma Regionale FESR/FSE+ 2021-2027 settembre 2022 – Regione Basilicata - l'applicazione del Principio DNSH potrà avvenire attraverso l'adozione delle seguenti prescrizioni riportate:

L'obiettivo specifico non arreca un danno significativo all'obiettivo DNSH “Mitigazione dei cambiamenti climatici” se, in fase di attuazione, è supportato dai criteri di attuazione indicati nella colonna “Eventuali misure di mitigazione degli impatti significativi” del Rapporto Ambientale Programma Regionale FESR/FSE+ 2021-2027 settembre 2022 – Regione Basilicata – paragrafo 7.4.3 Analisi valutative degli impatti sugli obiettivi del principio “DNSH”. Alcuni interventi contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo ambientale.

Si riportano di seguito i contenuti della relazione sui CAM allegata al progetto esecutivo

RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

D.M 23 giugno 2022

Negli ultimi anni, è diventata centrale l'adozione di misure progettuali atte a favorire la riduzione dell'impatto ambientale, che comprende tutti gli aspetti della sostenibilità, anche l'energia e per tutte le opere edilizie di proprietà pubblica oggetto di nuova costruzione o pesantemente rimaneggiate.

A livello nazionale, sono stati introdotti i CAM Edilizia con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2016 e successivamente modificato con Decreto del 11 gennaio 2017. L'ultimo aggiornamento in proposito è dato dal recentissimo **D.M. 23 giugno 2022** denominato "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ovvero un set di

misure che qualora applicate, consentirebbero alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi considerati in un'ottica di ciclo di vita (LCA). Il Codice degli Appalti pubblici trasforma il decreto in un obbligo prescrivendo negli artt. 34 e 95 che le stazioni appaltanti inseriscano nei documenti di gara - per i servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri - tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite dai Criteri Ambientali Minimi Edilizia. Il documento CAM Edilizia, reso efficace dal codice degli appalti, rientra nel più ampio programma definito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (noto come PAN GPP-Green Public Procurement), strumento programmatico voluto dall'Europa affinché gli stati membri massimizzino la diffusione del GPP presso gli enti pubblici con importanti ricadute in termini di miglioramento ambientale, economico ed industriale.

I CAM nascono con la chiara volontà di inserire i principi della sostenibilità ambientale nella Pubblica amministrazione valorizzando gli aspetti esemplari del costruito.

- I CAM Edilizia, struttura e principi generali

Si riporta di seguito la struttura e l'elenco dei criteri CAM con l'obiettivo di illustrare i principi essenziali che costituiscono l'obbligo di legge e che saranno eseguiti in cantiere.

- **Premessa:** in questa sezione si riporta la normativa ambientale ed eventualmente sociale di riferimento, suggerimenti proposti alle stazioni **appaltanti** per l'analisi dei fabbisogni, ulteriori indicazioni relative all'espletamento della relativa gara d'appalto e, laddove non è prevista la definizione di un documento di accompagnamento tecnico, l'approccio seguito per la definizione dei CAM
- **Oggetto dell'appalto:** evidenzia la sostenibilità ambientale e, ove presente, la sostenibilità sociale, in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovrebbero indicare sempre nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.
- **Criteri ambientali minimi:** propriamente detti sono definiti per alcune o tutte le fasi di definizione della procedura di gara in particolare per:
 - Selezione dei candidati: sono requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo da recare i minori danni possibili all'ambiente;
 - Specifiche tecniche: così come definite dall'art. 68 del D.lgs. 50/2016, "definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi";
 - Criteri premianti: sono quei requisiti volti a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche, ai quali attribuire un punteggio tecnico ai fini dell'aggiudicazione secondo l'offerta al miglior rapporto qualità-prezzo;
 - Clausole contrattuali: forniscono indicazioni per dare esecuzione all'affidamento o alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale;
- **Sezione Verifiche:** previste per ciascun criterio ne definiscono i mezzi di prova per dimostrarne la conformità.

Tutti i documenti di CAM presentano una struttura di base simile composta da:



I CAM edilizia sono rivolti a tutti i partecipanti al processo edilizio, dal costruttore al progettista, con l'obiettivo di fornire linee guida per ridurre l'impatto ambientale dell'opera a tutti i livelli di progettazione, da quella preliminare a quella definitiva ed esecutiva, e a tutte le scale dell'intervento.

- SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI
- DISASSEMBLABILITÀ

Fase di verifica	Progetto
Responsabile	Progettista architettonico
Requisito	Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Verifica di conformità	In fase di progettazione esecutiva
------------------------	------------------------------------

• **MATERIA RECUPERATA O RICICLATA**

Fase di verifica	Progetto
Responsabile	Progettista architettonico
Requisito	Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto riportati: – abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione); – sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione. Il progettista deve fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate e il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: – una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti; – una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; – una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Verifica di conformità	In fase di progettazione esecutiva

• **SOSTANZE PERICOLOSE**

Fase di verifica	Fine lavori
Responsabile	Appaltatore (impresa)
Requisito	Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente: – additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso; – sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; – sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo – cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); – per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); – come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); – come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).
Verifica di conformità	Sarà prescritto all'impresa di non aggiungere intenzionalmente tutti gli additivi, le sostanze e le miscele sopracitate.

• IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI

Fase di verifica	Progetto
Responsabile	Progettista impianti
Requisito	I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che: – tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; – per ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80; – i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono l'apparecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita. Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica. Il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade.
Verifica di conformità	In fase di progettazione esecutiva

• IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Fase di verifica	Progetto
Responsabile	Progettista impianti
Requisito	Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/314/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Se è previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'intero edificio, dovranno essere usati i criteri previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per «Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento». L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013. Per tutti gli impianti aerulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011). Il progettista deve presentare una relazione tecnica che illustri le scelte tecniche che consentono il soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente nel progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. Il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Verifica di conformità	In fase di progettazione esecutiva

5 Criteri specifici per i componenti edilizi

Codice CAM	Componente edilizio	Materiale riciclato sul peso del prodotto (%)
2.4.2.1	Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati	5%
2.4.2.2	Elementi prefabbricati in calcestruzzo	5%
2.4.2.3	Laterizi	10% 15% per laterizi con sottoprodotti di materiale da scavo 5% per coperture, pavimenti e muratura faccia vista 7,5% per coperture, pavimenti e muratura faccia vista con sottoprodotti di materiale da scavo
2.4.2.5	Ghisa, ferro, acciaio	70% per acciaio da forno elettrico 10% per acciaio da ciclo integrale
2.4.2.6	Componenti in materie plastiche	30%
2.4.2.8	Tramezzature e controsoffitti	5%
2.4.2.9	Isolanti termici ed acustici	Percentuali variabili in funzione della tipologia di materiale, si rimanda alla tabella CAM
Verifica per i componenti sopra		
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: • una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti; • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti; • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.		
2.4.2.4	Sostenibilità e legalità del legno	Il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.
Verifica per i componenti sopra		
Il progettista deve scegliere prodotti che consentono di rispondere al criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato: • per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della «catena di custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente; • per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC® Recycled») (26), FSC® misto (oppure FSC® mixed) (27) o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™) (28) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità.		

2.4.2.7	Murature in pietrame e miste	Si prescrive prescrivere l'uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti)
Verifica per i componenti sopra		
Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese.		
2.4.2.10	Pavimenti e rivestimenti	Pavimentazioni e rivestimenti: conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e smi. Piastrille di ceramica: criteri selezionati dalla decisione 2009/607/CE
2.4.2.11	Pitture e vernici	Conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
Verifica per i componenti sopra		
Utilizzo di prodotti recanti alternativamente: • il Marchio Ecolabel UE o equivalente; • una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate.		

• IMPIANTI IDRICO SANITARI

Fase di verifica	Progetto
Responsabile	Progettista impianti
Requisito	I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione importante di 1° livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere l'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unità immobiliare. Il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Verifica di conformità	In fase di progettazione esecutiva

Per gli interventi di riduzione del rischio incendi è prevista l'applicazione del CAM edilizia (DM 11-10-2017 e smi) per quanto riguarda materiali da costruzione e gestione sostenibile del cantiere.